

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS – APS

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1.1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione denominata "Associazione Culturale Nexus – Associazione di Promozione Sociale (APS) ", con sede legale nel Comune di Bologna in Via Alexander Fleming n°6.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 1.2

L'associazione "Associazione Culturale Nexus - APS", d'ora in avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2. FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

Art. 2.1

L'Associazione non ha scopo di lucro e nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale, sessuale, di genere e sociale.

In particolare persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere e diffondere la cultura in genere in tutte le sue espressioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ballo e la danza, la cultura teatrale, la cultura letteraria e delle arti figurative;
2. Promuovere ed organizzare lezioni, corsi individuali o di gruppi e stage teorici e pratici di musica, ballo e danza, in particolare danza contemporanea, con eventuale organizzazione di gare o partecipazioni a gare e manifestazioni/ spettacoli promossi da altri;
3. Realizzare, promuovere e organizzare attività di spettacolo ed eventi artistici di ogni genere, attività del tempo libero, attività ludiche e ricreative in genere, attività di svago e di relax;
4. Organizzare conferenza, convegni e corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
5. Occuparsi della realizzazione di attività editoriali quali riviste, opuscoli, bollettini sia cartacei che on-line, pubblicazione degli atti di convegni e seminari, redazione di progetti e pubblicazione di materiali audiovisivi;
6. Occuparsi di attività formativa anche in collaborazione con scuole ed istituti sia pubblici che privati;
7. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Tali attività saranno utili alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso le

nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la migliore divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, d'ora in avanti "CTS":

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In riferimento alle attività generali indicate l'Associazione si impegna a svolgere tali attività rispettando le normative indicate dall'art. 5 del CTS e, laddove non presenti, mediante eventi di danza e studio sul corpo (spettacoli, seminari, laboratori, ecc) e diffusione a fini divulgativi e formativi della cultura della danza; tali attività saranno in relazione a scopi sociali come inclusione sociale, educazione, istruzione, e a scopi culturali, compresi quelli di tutela e valorizzazione.

Art. 2.3

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, ATI e ATS di cui condividono finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.



Art. 3 SOCI

Art. 3.1

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge e il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che ne fanno richiesta, ne condividono i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì soci altri enti del Terzo settore o le persone giuridiche private senza scopo di lucro, nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 % (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti e nei limiti di legge. Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 3.2

Per essere ammessi come soci è necessario presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

È compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La delibera è comunicata all'interessato entro 90 giorni anche verbalmente e annotata nel libro degli associati.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta e può essere inviata tramite invio a mezzo posta o e-mail da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno a osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 3.3

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il motivo sarà comunicato in forma scritta all'interessato entro 90 giorni, il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro dei soci a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite salvo diversamente previsto dal regolamento interno dell'Associazione e avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Art. 3.4

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di

svolgere le attività comunemente concordate.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

I libri associativi sono i seguenti:

- libro soci
- registro dei volontari
- libro delle delibere dell'assemblea soci
- libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Il socio ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto a un solo voto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 3.5

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l'anno corrente e siano trascorsi due mesi dal sollecito. I soci sono espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi nel pagamento delle altre quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all'Associazione ed alla sua credibilità. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi sanando il debito e pagando una nuova quota d'iscrizione. I soci espulsi per altri motivi, potranno ricorrere, entro 60 giorni, contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo che porterà il ricorso nella prima Assemblea ordinaria e dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Art. 4 VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.



Art. 5 SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 6 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5 % (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 7 ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.1

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno (uno - tre) mesi nel libro soci.

All'assemblea dei soci sono ammessi al voto anche i soci minorenni, che potranno esercitare il loro diritto di voto tramite delega a chi esercita la patria potestà.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 8.2

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 8.3

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- definisce e approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale, in accordo con l'Organo amministrativo/Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- discute e nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio di esercizio e quello sociale (ove previsto dalla Legge);
- discute e delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e delibera sull'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio direttivo;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- discute e delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 8.4

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 8.5

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8.6

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni comuni si procede normalmente per alzata di mano, mentre per l'elezione delle

cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9.1

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per mandati consecutivi."

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il/i primo/i tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti

restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza."

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo essenzialmente gratuito, gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento



dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei soci;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare circa la espulsione dei soci.

Art. 9.2

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne salvo diverse disposizioni del presente statuto.

Art. 9.3

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone

in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo:

nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predispone bilancio o rendiconto;

stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 9.4

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se venissero a mancare consiglieri in numero superiore alla metà del totale, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

Art. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti, resta in carica 3 anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo e uno supplente

devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore. L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 14/12/2022.1230285.E

Art. 11 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e dispone della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo previsto dal presente statuto o necessario allo svolgimento delle finalità associative e a rilasciarne quietanza. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di assenza dello stesso, al consigliere più anziano di età.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 12 DIREZIONE ESECUTIVA

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea

procede alla nomina del Revisore legale dei conti. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 30 del D.Lgs 117/2017 assume le funzioni e i compiti di Organo di controllo e i suoi membri sono eletti nel rispetto delle competenze previste dalla legge.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15 PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO O RENDICONTO

Art. 15.1

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti

dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse, come disposto dalla L.R. 34/2002 art 3 Lett.e.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 15.2

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15.3

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi pubblici e privati, nazionali e internazionali, dalle quote associative e dai contributi dei soci, dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi, da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge;
- c) dal fondo riserva.

Art. 15.4

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione e i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, e il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o, se in disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro 60 giorni, e il loro giudizio sarà

inappellabile.

Art. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 14/12/2022 Serie 3 al N 3374
Pagato € *Spese*
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Gino Cariani

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 13 dicembre 2022 alle ore 19:30 presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci, debitamente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto al codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017): integrazione secondo notifica ricevuta da AICS e ufficio RUNTS regionali.

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta dal signor Marcello Briguglio, che chiama ad assisterlo per lo svolgimento delle funzioni di segretario la signora Simona Bertozzi, che, presente, accetta.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione a norma di Statuto.

Sul primo argomento all'ordine del giorno il Presidente, alle ore 19:45, comunica ai presenti la necessità di aggiungere allo statuto depositato in agosto 2022 una specifica dicitura che ammetta al voto i soci minorenni, sebbene tale diritto non fosse precluso dalla precedente versione dello statuto. Viene illustrata la modifica apportata grazie alla consulenza di AICS di Bologna nella persona di Davide Quartucci e vengono citati i riferimenti normativi che l'hanno resa necessaria.

Il Presidente apre quindi la discussione affinché i presenti possano esprimere i loro pareri ed esprimere eventuali dubbi o suggerire modifiche.

Dopo alcuni interventi dei presenti, il Presidente fornisce una lettura della versione finale dello statuto per approvazione.

Alle ore 20:30 vengono svolte le procedure di voto, che si concludono alle ore 20:35.

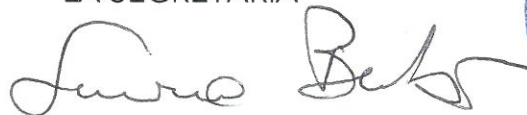
In base ai voti pervenuti l'Assemblea

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il nuovo statuto sociale secondo l'adeguamento concordato.

Infine nessuno richiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale il Presidente alle ore 21:00 dichiara sciolta l'Assemblea.

LA SEGRETARIA



IL PRESIDENTE

